


PROVINCIA DI NOVARA

SETTORE URBANISTICA E TRASPORTI
UFFICIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Luigi Iorio
Tiziana Masuzzo
Astrid Mongrandi
Michela Ravasio
Patrizia Grua
Angela Alfini

MODALITÀ DI FORMAZIONE, PROCEDURE, CONTENUTI
DELLE VARIANTI DI P.R.G.



Dicembre 2013

INDICE

premessa	pag. 3
<u>Varianti parziali</u>	
alcune precisazioni di carattere generale	pag. 5
TERMINI TEMPORALI	pag. 6
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI	pag. 6
LE MISURE DI SALVAGUARDIA	pag. 7
LE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE PARZIALE	pag. 8
ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE	pag. 9
RAPPORTI TRA VARIANTI PARZIALI E VARIANTI STRUTTURALI	pag. 10
il contenuto della variante parziale	pag. 11
MOTIVAZIONE E CONTENUTO DELLA VARIANTE	pag. 11
ALCUNE PRECISAZIONI DI NATURA TECNICA	pag. 13
Il concetto di area contigua	pag. 13
Capacità insediativa residenziale esaurita	pag. 14
ELABORATI DELLA VARIANTE E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE	pag. 15
il pronunciamento della Provincia	pag. 18
PRIMI ADEMPIMENTI	pag. 18
VERIFICA DEGLI ATTI DA PARTE DELLA PROVINCIA	pag. 19
LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ	pag. 20
LA COMPATIBILITÀ CON IL P.T.P. APPROVATO	pag. 21
<u>Varianti generali e Varianti strutturali</u>	
alcune precisazioni di carattere generale	pag. 22
TERMINI TEMPORALI	pag. 22
CONTENUTI DELLA VARIANTE	pag. 24

ELABORATI DELLA VARIANTE E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE	pag. 25
il pronunciamento della Provincia	pag. 26
PRIMI ADEMPIMENTI	pag. 26
LA COMPATIBILITÀ CON IL P.T.P. APPROVATO	pag. 26
ESPRESSIONE DEI PARERI	pag. 26

*Il presente documento è stato redatto
dall' Ufficio Urbanistica e Piano Territoriale
della Provincia di Novara.*

premess a



La legge urbanistica regionale del Piemonte nata, nell'ormai lontano dicembre 1977 ha subito un processo di rinnovo, concretizzatosi nell'approvazione della LR n° 3 del 25 marzo 2013, entrata in vigore dal 12 aprile, modificata poi dalla L.R. 17/2013.

La nuova formulazione della L.R. 56/77 s.m. e i. conferisce maggiore rilevanza alle Province.

Infatti, tra le novità che incidono direttamente sull'operato delle Province vi sono:

- l'attribuzione alla Provincia della competenza per l'approvazione del proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art. 7bis);
- le modifiche alle Varianti parziali che prevedono nuove condizioni da rispettare e documentare in delibera e parere vincolante della Provincia che deve esprimersi anche in merito alla natura della Variante stessa;
- estensione dell'istituto della copianificazione attraverso la "Conferenza di Copianificazione e Valutazione" quale strumento "ordinario" e non più "sperimentale" (L.R. 1/2007), da estendere all'intero sistema della pianificazione urbanistica;
- riconoscimento del PTCP quale strumento di aggiornamento del PAI e riferimento per l'adeguamento dei PRG, se approvato d'intesa con la Regione e l'Autorità di Bacino (art. 5).

A fronte delle novità legislative che sono state introdotte negli ultimi anni, in particolare con le modifiche alla L.R. 56/77 introdotte prima dalla L.R. 01/2007, a titolo sperimentale e successivamente dalla L.R. 03/2013 nonché dalla L.R. 17/2013 occorre quindi ulteriormente integrare e completare il quadro delle competenze provinciali in merito ai procedimenti urbanistici.

L'Ufficio Urbanistica e Piano Territoriale della Provincia di Novara si occupa di:

- Varianti Parziali ai PRG (L.R. 56/77, art. 17, c. 5, 6 e 77)

Se la L.R. 41/1997 ha assegnato alla Provincia nuove funzioni e compiti in campo urbanistico con l'introduzione delle **varianti parziali**, le modifiche alla L.R. 56/77 apportate dalla L.R. 3/2013 e smi hanno introdotto un ulteriore ruolo in capo alla Provincia, ovvero la pronuncia, nell'ambito del parere di competenza, rispetto alle condizioni di classificazioni della variante.

- Nuovi piani, revisioni e varianti generali (L.R. 56/77 e smi, art. 17 c. 3)

Le modifiche alla L.R. 56/77 hanno ufficializzato le procedure sperimentali contenute nella L.R. 1/2007 prevedendo, anche per le varianti generali e per i nuovi piani regolatori, il ricorso alle conferenze di copianificazione e valutazione alle quali la

Provincia è chiamata a partecipare con diritto di voto. Pertanto si ritiene superata la necessità di verificare la conformità delle varianti di natura strutturale rispetto al PTP come previsto dalla Circ. n. 5/PET del 23 maggio 2002.

- Varianti strutturali ai PRG (L.R. 56/77 e smi c. 4)

La nuova L.R. 56/77 e smi ha formalizzato la partecipazione della Provincia nel processo di formazione e approvazione delle varianti strutturali, introdotte ufficialmente al comma 4 dell'art. 17.

- Pareri di compatibilità territoriale ai sensi dell'art. 1.7 delle NTA del PTP adottato dal Consiglio Provinciale il 08.02.2002 con DCP n. 5 ed approvato dal Consiglio Regionale il 05.10.2004 con DCR 383-28587, pubblicato sul BURP n. 43 del 28.10.2004.

Come previsto dagli articoli 2.6 e 4.13 delle NTA del PTP, ai sensi dell'art. 1.7, la Provincia rilascia parere di compatibilità territoriale per ambiti territoriali considerati vulnerabili o di valore ambientale.

A fronte delle nuove procedure introdotte dalle modifiche alla L.R. 56/77, vista la partecipazione a pieno titolo della Provincia nel processo di formazione di piani e varianti, si ritiene superata la necessità di esprimere un parere preventivo. Le conferenze di copianificazione e valutazione diventano il momento di confronto tra gli Enti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1.5 delle NTA del PTP, l'ufficio coordina e richiede la definizione di specifici Accordi di pianificazione, ovvero forme di cooperazione in ambiti territoriali che presentano specifiche situazioni di sensibilità ambientale e/o di complessità o elevato carico insediativo, per concordare obiettivi e scelte di sviluppo di scala sovracomunale.

Anche in questo caso la nuova Legge Urbanistica ha sancito la piena titolarità di strumenti di coordinamento a scala sovracomunale introducendo gli Accordi territoriali previsti dall'art. 19 ter.

Dall'analisi dell'esperienza accumulata sul campo da parte dell'ufficio provinciale deputato alla realizzazione di tali atti, ma anche a fronte delle novità apportate alla Legge Regionale, emerge la necessità che tali istruttorie siano ulteriormente chiarite nelle modalità e nei contenuti, evidenziando quali sono le necessità operative dell'ufficio competente, richiamando ed aggiornando le precedenti *"Note informative"* già emesse nel giugno 2000 e nel dicembre 2002.

Tutto ciò, come già richiamato nelle precedenti Note, senza avere la pretesa di elaborare una circolare esplicativa, ma con l'intento di predisporre una nota informativa nel merito delle procedure che si attivano all'arrivo della richiesta del Comune agli uffici provinciali: nota che possa risultare utile ad affermare quello spirito di collaborazione che si deve instaurare tra Comuni e Provincia per una corretta pianificazione del nostro territorio provinciale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Luigi Iorio)

L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E URBANISTICA

(Claudio Nava)

varianti parziali alcune precisazioni di carattere generale



Le varianti parziali, sono definite dalla L.R. 56/77 e smi, all'art. 17 c. 5. Le procedure di formazione e approvazione sono invece normate dal comma 7 dello stesso articolo.

Le principali novità apportate alla L.R. 56/777 riguardano:

- il comma 6 dell'art. 17 che limita le varianti parziali alle previsioni insediative che interessano aree interne o contigue a centri o nuclei abitati o aree edificate dismesse o degradate da riqualificare. Si fa presente che per centro abitato, non va intesa la delimitazione prodotta ai sensi del Codice della Strada ma quella prevista dal comma 5 bis dell'art. 12 della L.R. 56/77 ai sensi dell'art. 81. La Regione Piemonte con Comunicato dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Urbanistica e programmazione territoriale, paesaggio, edilizia residenziale, opere pubbliche, pari opportunità, ha fornito "Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della Lr. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2012 e dalla l.r. 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali", pubblicato sul BURP n. 44 del 31.10.2013.

Le aree oggetto di variante parziale devono altresì essere **COMUNQUE** dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, condizione che deve essere comprovata comprendendo tra gli elaborati una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante.

- Il comma 7 dell'art. 17 che fa obbligo di elencare puntualmente nella delibera di adozione della variante (che deve essere di Consiglio Comunale) le condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga.

Sempre da annoverare tra le principali novità apportate dalla L.R. 3/2013 si ricorda che la Provincia è chiamata a pronunciarsi in merito a:

- **alle condizioni di classificazione come parziale delle variante;**
- **al rispetto dei parametri di cui al comma 6;**
- **nonché alla compatibilità della variante con il PTCP.**

Inoltre fornisce il proprio contributo nell'ambito del processo di VAS.

TERMINI TEMPORALI

La Provincia si pronuncia entro 45 giorni dalla ricezione della delibera di adozione e degli elaborati di variante. All'atto della ricezione l'Ufficio competente valuterà in primo luogo gli aspetti formali relativi agli adempimenti previsti dalla L.R. 56/77 ovvero il richiamo in delibera della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e il prospetto riassuntivo della capacità insediativa disponibile (condizioni di classificazione). Nonché il rispetto delle condizioni localizzative con riferimento al comma 6 dell'art. 17.

Il **termine dei 45 giorni è perentorio** tanto che è previsto l'attivarsi del **silenzio-assenso** in caso di mancata espressione del parere da parte della Provincia nel termine temporale sopra ricordato.

Tale **termine** può essere **interrotto** solo nel caso in cui la **documentazione trasmessa** per l'espressione del parere sia **carente** tanto da impedire, di fatto, la piena conoscenza dei contenuti della variante da parte della Provincia impedendole di conseguenza l'espressione del parere richiesto.

La normativa sulle varianti parziali prevede termini temporali precisi **anche** per la pubblicazione della variante adottata e per il conseguente deposito delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse.

Il termine di **trenta giorni per la pubblicazione** è **tassativo**: trenta giorni che devono intendersi come consecutivi come vuole la prassi consolidata.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, **riferite agli ambiti e alle previsioni di variante**.

La pubblicazione consiste, nella pubblicazione sul sito informatico del Comune della **delibera d'adozione** e degli atti costituenti la variante parziale.

Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio Comunale, **previa acquisizione del parere di competenza provinciale**, deve provvedere **all'esame delle osservazioni e delle proposte ricevute**, assumere le relative decisioni in merito ed **approvare definitivamente la variante mediante delibera consigliere**.

Se la Provincia esprime parere di non compatibilità con il PTP o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata del definitivo parere favorevole. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, si siano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione.

Il comma 7 dell'art. 17 prevede espressamente l'obbligo di **trasmissione, a Provincia e Regione, della delibera d'approvazione della variante, unitamente agli elaborati tecnici di aggiornamento del P.R.G. vigente** entro dieci giorni dalla sua adozione.

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Avviene attraverso la pubblicazione sul sito informatico del Comune.

LE MISURE DI SALVAGUARDIA

La variante parziale è pur sempre una variante dello strumento urbanistico vigente. Pertanto, dalla data della delibera d'adozione della stessa, **operano le misure di salvaguardia**: opereranno fino all'avvenuta ed efficace approvazione della variante parziale considerata.

È fatto salvo il termine usuale dei **tre anni di durata massima** dell'applicazione delle sopra menzionate misure.

È ragionevole immaginare che visti i termini temporali brevi delle varianti parziali, sia poco probabile il dispiegarsi a lungo degli effetti delle misure di salvaguardia con la conseguente sospensione delle determinazioni in merito ad autorizzazioni, concessioni o approvazioni di strumenti urbanistici esecutivi.

Se però quanto sopra evidenziato dovesse verificarsi, è inevitabile la sospensione delle determinazioni in merito alla pratica edilizia che si venisse a trovare nelle condizioni di contrasto con quanto contenuto nella variante parziale in itinere.

Il riferimento rimane l'art. n° 58 della L.R. n° 56/'77 e s. m. e i..

LE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE PARZIALE

Chiunque ne abbia interesse può presentare al Comune **osservazioni e proposte** alla variante parziale adottata dal Consiglio Comunale: possono essere presentate **dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione** della delibera di adozione della stessa variante.

Il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 modificata sottolinea che le osservazioni e proposte, formulate nel pubblico interesse, devono essere riferite agli ambiti e alle previsioni di variante.

Le modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute non sono soggette a nuova pubblicazione, nemmeno qualora comportassero l'introduzione di nuove aree. In tal caso gli elaborati dovranno essere integrati con riferimento all'art. 14, comma 1, n. 2 e ove necessario, all'art. 14, comma 1, n. 4bis.

ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE

La **Deliberazione di adozione del Consiglio Comunale** deve contenere:

- la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale (comma 5, letter a), b) c), d), e), f) g), h);
- un prospetto numerico riassuntivo della capacità insediativa disponibile e da cui risulti il rispetto dei parametri di cui al comma 5 della L.R. 56/77 e smi, lettere c), d), e) ed f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga.

La successiva **Deliberazione di approvazione** deve dare atto esplicitamente del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia.

Come precedentemente richiamato, il termine temporale per l'espressione della pronuncia Provinciale e quello previsto per le osservazioni sostanzialmente vanno a sovrapporsi: ciò può comportare la circostanza che alla Provincia sia trasmessa una variante che può ancora essere sostanzialmente modificata in caso di successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale con accoglimento delle osservazioni prodotte.

In tal caso, qualora cioè l'accoglimento di osservazioni comporti modifiche di rilievo ai contenuti della variante già trasmessa, si ritiene che la delibera comunale di approvazione definitiva che dispone l'accoglimento sia nuovamente trasmessa alla Provincia per l'espressione di una nuova pronuncia nel merito.

A conclusione dell'iter procedurale, la delibera di approvazione è trasmessa in copia autentica entro dieci giorni dalla sua adozione alla Provincia ed alla Regione unitamente all'aggiornamento degli elaborati grafici del PRG.

È appena il caso di rammentare ai Comuni che l'**invio** va effettuato **ad avvenuta esecutività** della delibera evidenziandone gli estremi di esecutività.

RAPPORTI TRA VARIANTI PARZIALI E VARIANTI STRUTTURALI

Le varianti parziali possono essere deliberate con certezza esclusivamente se riferite a strumenti urbanistici vigenti: risultano invece assai problematici i casi di formazione di varianti parziali in relazione a varianti strutturali e/o revisioni di P.R.G. già adottate e quindi “in itinere”.

Occorre da subito rilevare che possono senz'altro essere adottate varianti parziali in presenza di una variante strutturale in itinere (adottata e già trasmessa alla Regione per le procedure di competenza), qualora il contenuto della variante parziale si riferisce ad aspetti del P.R.G. vigente **non** interessati da quella di natura strutturale.

Analogamente possono pertanto essere adottate contestualmente varianti parziali e strutturali purché le prime non presentino interferenze con le seconde, riguardino cioè aspetti e contenuti differenti del P.R.G. vigente.

Il caso limite invece della “sovrapposizione” tra varianti parziali e varianti strutturali (e/o revisioni di P.R.G.) con adozioni contestuali e/o differenziate nel tempo ma riguardanti (anche se in maniera limitata) medesimi contenuti, oggetti e/o norme dello strumento urbanistico vigente, deve necessariamente essere valutato dal Comune con particolare senso di responsabilità: in tal caso si richiama la necessità che il Comune interessato renda una chiara e tempestiva informazione preventiva, sia agli Uffici Regionali che Provinciali competenti, riguardanti tutte le modalità e le fasi dei rispettivi procedimenti di approvazione, al fine di poter garantire l'indispensabile certezza del diritto per tutti i soggetti interessati, nonché assicurare la correttezza dei singoli provvedimenti assunti da ciascuno degli Enti interessati.

Si ricorda nuovamente che le modifiche apportate alla L.R. 56/77 dalla L.R. 3/2013 hanno confermato la fase sperimentale della L.R. 1/2007 estendendo le procedure di copianificazione anche alle varianti generali e ai nuovi PRGC, pertanto la Provincia avrà il quadro delle modifiche proposte. Si ritiene comunque che, proprio nel rispetto della trasparenza e della piena collaborazione, i Comuni, sia nell'ambito delle varianti strutturali e/o generali che delle varianti parziali, esponano il quadro completo della pianificazione citando eventuali modifiche in corso attraverso altri procedimenti.



MOTIVAZIONE E CONTENUTO DELLA VARIANTE

La variante deve essere motivata esclusivamente da un concreto ed evidente **interesse pubblico**: se anche, in fase propositiva, si determinasse l'apporto di un privato è necessario che l'Ente Pubblico valuti attentamente se tale iniziativa riveste precipuo interesse pubblico.

In caso contrario l'atto è soggetto, insanabilmente, a **vizio di legittimità**.

La motivazione quindi, deve tendere da subito all'esplicitazione dell'interesse pubblico coinvolto nella variante proposta alla strumentazione urbanistica in essere.

Per quanto concerne gli aspetti "formali" si deve rilevare che **la variante parziale è comunque una modifica della strumentazione urbanistica in essere**, intendendo così escludere dall'applicabilità gli atti ancora "in itinere".

La documentazione a supporto dell'atto considerato, redatto da parte del tecnico incaricato, dovrà permettere l'esatta **comprensione**:

- della pianificazione esistente
- dell'interesse pubblico che ha determinato la volontà di variare tale pianificazione
- delle modifiche che sono poste in essere per tradurre tali esigenze nella strumentazione urbanistica di competenza.

Tale necessità di comprensione del processo in atto porta a doverlo illustrare sia sotto l'aspetto normativo sia sotto quello cartografico con la **massima cura possibile** e comunque in modo tale che sia **da tutti facilmente intelligibile**.

La **relazione illustrativa** dovrà, partendo dallo strumento urbanistico vigente, delineare tutti gli aspetti dell'interesse pubblico coinvolto enunciando, successivamente, tutti gli strumenti ed i metodi operativi messi in campo per recepire le necessità espresse e definire poi le linee guida della variante che si intende attivare. Appare evidente che tale atto dovrà essere esaustivo: tutte le modifiche dovranno essere illustrate, piccole o grandi che siano.

Questo significa che in presenza di più modifiche all'interno della stessa variante, è indispensabile esplicitare una chiara illustrazione, enunciando ognuna di queste singolarmente: è altrettanto necessario che però tutte siano ricondotte poi ad un unico chiaro disegno complessivo.

Quanto precede si traduce nella necessità di redigere, da parte del tecnico incaricato, gli stessi atti necessari ad una variante di tipo strutturale: ciò non significa che non si possa semplificare se si tratta di variante di minima portata ma è comunque **necessario assicurare la comprensibilità** di quanto proposto.

La nuova 56 riconosce e legittima, soprattutto in un momento di difficoltà economica sia per le aziende che per i Comuni, gli accordi pubblico/privati per operazioni urbanistiche di evidente interesse pubblico, tanto da introdurre procedure per snellire e accelerare i tempi amministrativi nel caso di varianti necessarie all'attuazione di

strumenti di “Programmazione negoziata”. In tal caso è previsto, se esistono le condizioni, il ricorso alle **varianti semplificate** di cui all’art. 17 bis.

ALCUNE PRECISAZIONI DI NATURA TECNICA:

L'Ufficio Urbanistica della Provincia di Novara è sempre disponibile per qualsiasi incontro, anche di natura preventiva, con le Amministrazioni Comunali e con i tecnici dalle stesse incaricati, per svolgere un'efficace azione di consulenza in materia.

In tal senso e non in via esaustiva, di seguito sono riportate alcune precisazioni di natura tecnica, tra le problematiche più ricorrenti sottoposte in questi 15 anni di gestione agli Uffici Provinciali.

Il concetto di “area contigua”

La nuova 56, mantenendo, quale criterio discriminante e condizione indispensabile per la definizione delle varianti parziali, il concetto di contiguità, l'ha però ulteriormente specificato e circoscritto precisando che, affinché la variante sia definita parziale “le previsioni insediative devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati”.

Pertanto, più del concetto di contiguità occorre ora definire i confini dei **centri** o **nuclei abitati**.

Il rimando è al comma 5bis dell'art. 12 della L.R. 56/77 e smi dove viene precisato che, tra i contenuti del PRG, deve esserci la perimetrazione del centro abitato, ovvero la delimitazione delle aree edificate con continuità di ciascun centro o nucleo abitato, senza distinzione tra destinazioni d'uso. La procedura per la perimetrazione degli abitati è normata dall'art. 81 della stessa 56. E' quindi alla contiguità con questa perimetrazione che devono riferirsi le varianti parziali ammettendo come unica deroga che le aree oggetto di variante siano “edificate dismesse o degradate o da riqualificare”.

In entrambe i casi, comunque, dette aree devono essere dotate di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. Infine viene precisato che “le previsioni insediative oggetto di variante parziale devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti”.

E' piuttosto chiaro l'intento di limitare il ricorso alle varianti parziali ai casi in cui vi siano già previsioni urbanistiche in atto delegando, alle nuove forme di copianificazione, le nuove previsioni attraverso un confronto a più ampio raggio.

Ancor più di prima risulta chiaro lo spirito della legge che intende proporre una univoca soluzione urbanistica al problema degli ampliamenti.

Questi ultimi dovranno essere collegati con gli impianti esistenti per **evitare** la così detta **“dispersione edilizia ed urbanizzativa”**: ciò da una chiave di lettura del dettato normativo che difficilmente potrà creare problemi interpretativi.

Ulteriori precisazioni a riguardo derivano dal Comunicato dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Urbanistica e programmazione territoriale, paesaggio, edilizia residenziale, opere pubbliche, pari opportunità *“Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della Lr. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e dalla l.r. 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali”*, pubblicato sul B.U.R.P. n. 44 del 31.10.2013.

Capacità insediativa residenziale esaurita

Si richiama qui il comma 6 dell'art. 17 della nuova 56 che sancisce l'**inderogabilità** dei limiti dimensionali previsti dal comma 5, lettere c), d), e) ed f).

In particolare, per quanto riguarda la capacità insediativa residenziale, la modifica riguarda la possibilità di proporre ampliamenti soltanto ad avvenuta attuazione di almeno il 70% delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento anziché **solo in presenza di uno strumento urbanistico con capacità residenziale esaurita**.

L'avvenuta attuazione deve essere dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo.

Si ricorda che la stessa delibera di adozione deve contenere il prospetto numerico dal quale emerge il rispetto dei limiti dimensionali e dei parametri previsti dal comma 5, lettere c), d), e) ed f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga.

ELABORATI DELLA VARIANTE E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

Alla Provincia, dopo l'adozione della variante da parte del Consiglio Comunale, devono essere trasmessi, unitamente alla richiesta di parere e alla delibera in copia conforme:

- la Relazione illustrativa contenente motivazioni e precise descrizioni di tutte le modifiche apportate con la variante in discussione. Tutte le modifiche devono essere perfettamente e chiaramente individuate e comprensibili: l'illustrazione dovrà prevedere la presenza di idonei stralci cartografici e/o normativi del vigente piano regolatore e **degli eventuali piani in salvaguardia**, che dovranno permettere una puntuale comparazione con quanto previsto dalla variante considerata.

La relazione deve esplicitare:

1. la verifica del rispetto dei limiti di legge riguardo alla natura "non strutturale" della variante e della compatibilità con eventuali piani e progetti sovracomunali;

2. la verifica rispetto alla presenza di aziende a rischi incidenti rilevanti.

3. l'incidenza e la compatibilità e/o revisione della classificazione acustica (ai sensi della L.R. 52/2000 e della DGR 06.08.2001 n. 85-3802);

4. la situazione in merito alla verifica o alla valutazione ambientale strategica (al momento il riferimento è ancora la DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008).

Qualora si sia reso necessario l'accertamento di eventuali effetti significativi sull'ambiente si dovrà dare atto delle risultanze della fase di verifica attraverso il documento conclusivo.

Quando la verifica si conclude con l'esclusione i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano devono dare atto della determinazione di esclusione e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.

In caso di constatata necessità di sottoporre la variante parziale a valutazione, il progetto preliminare adottato sarà comprensivo del **rapporto ambientale** e della **sintesi non tecnica**, sarà pubblicato ed inviato alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale (esclusa la Regione).

- le tavole della variante alle diverse scale dello strumento urbanistico vigente, necessarie in rapporto ai contenuti della stessa in modo tale che le nuove tavole, una volta approvate possano sostituire le tavole originarie del PRG;

In caso vengano utilizzati stralci delle tavole di PRG, si ricorda di allegare le rispettive legende.

- le Norme Tecniche di Attuazione, se sono modificate, con evidenziate, nel testo originario, le parti modificate dalla variante. **E' opportuno che, anche qualora non vengano modificate le norme del PRG vigente, siano allegate le NTA riferite alle aree oggetto di variante.**

- le tabelle quantitative di raffronto con il Piano vigente e con i limiti di legge per le varianti parziali, con segnalazione esplicita degli eventuali incrementi di indici e superfici conseguenti all'approvazione di precedenti varianti parziali.

- l'eventuale Relazione geologico tecnica ed i relativi elaborati cartografici, riferita alle aree oggetto di variante interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche; tali elaborati, sottoscritti da tecnico abilitato, debbono essere redatti in conformità alla circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999.

REQUISITI FORMALI DELLA DOCUMENTAZIONE

Si ricorda che i requisiti formali degli atti urbanistici sono stati trattati nell'ambito della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18 luglio 1989, pubblicata sul Supplemento B.U.R. n. 32 del 9 agosto 1989; le indicazioni della circolare al riguardo, che si riportano di seguito, costituiscono riferimento obbligato nella definizione del contenuto formale degli atti che costituiscono le varianti parziali.

“Caratteristiche formali degli elaborati tecnici (estratto dalla Circ. reg. 16/URE)

- Estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico, sottoscritti dal Segretario comunale;
- Firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri Professionisti, sugli elaborati di specifica competenza e timbro del Comune su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli;
- Per le Norme di Attuazione occorre il timbro del Comune e la firma del Segretario comunale su ogni foglio;
- Su tutti gli elaborati cartografici occorre la data di aggiornamento.

Sulle Norme di attuazione non sono ammesse correzioni o integrazioni manoscritte, bensì soltanto quelle dattiloscritte, recanti il timbro del Comune e sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale per la loro autenticazione.”

Dovrà essere trasmessa la delibera di adozione con il completo e preciso elenco degli elaborati adottati.

La delibera dovrà contenere:

- la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale (comma 5, letter a), b) c), d), e), f) g), h);
- un prospetto numerico riassuntivo della capacità insediativa disponibile e da cui risulti il rispetto dei parametri di cui al comma 5 della L.R. 56/77 e smi, lettere c), d), e) ed f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;
- la dichiarazione di assenza di incompatibilità con i piani sovracomunali;
- indicazioni rispetto alla valutazione ambientale strategica ai sensi della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (se ricorrono i casi di esclusione, da esplicitare, oppure se è stata esperita la procedura di verifica o di valutazione).

Nel caso in cui le pratiche non siano corredate dalle firme ai sensi della vigente normativa, nonché per quelle prive di una sufficiente documentazione che permetta la completa comprensione della variante proposta partendo dallo strumento urbanistico vigente non sarà possibile dare avvio dell'Istruttoria.

Il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE URBANISTICA E TRASPORTI
UFFICIO URBANISTICA E PIANO TERRITORIALE
PIAZZA MATTEOTTI, 1
28100 NOVARA

Mentre i documenti inerenti la valutazione ambientale strategica devono essere trasmessi
anche al SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA, ENERGIA
della PROVINCIA DI NOVARA
sempre presso
PIAZZA MATTEOTTI, 1

I documenti potranno essere trasmessi su supporto informatico qualora corredati della
firma digitale.

Per eventuali ulteriori informazioni, potranno essere richieste ai seguenti numeri
telefonici: 0321 378 704 – 0321 378 834 in orario d'ufficio tutte le mattine dalle 9,00 alle
13,00 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 16,00 alle 17,00.



PRIMI ADEMPIMENTI

Come già si è visto, la legge regionale ha introdotto e disciplinato nel dettaglio, per le varianti parziali, una particolare procedura espressamente normata in tutti i suoi “passaggi”.

Si ha quindi modo di ritenere che nel procedimento di formazione ed approvazione delle varianti parziali non sia necessaria l'applicazione della L.S. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

In ogni caso, al fine di evitare equivoci oppure l'insorgere di questioni di carattere formale che potrebbero tradursi in ricorsi giurisdizionali fondati sull'asserita non osservanza della L. 241/1990, e considerato che la giurisprudenza tende a dare sempre maggior ampiezza applicativa a tale normativa, la scrivente Amministrazione Provinciale ritiene opportuno “autoregolamentarsi” rispettando la procedura di seguito descritta.

All'arrivo della comunicazione del Comune, con la quale si richiede l'espressione del parere della Provincia sulla variante parziale trasmessa in allegato, l'ufficio istruttore della Provincia provvederà ad inviare al Comune interessato una **nota con la quale si dà atto dell'arrivo della nota comunale.**

Tale nota dovrà indicare la data di **primo protocollo provinciale.**

Dal giorno successivo decorrono i **quarantacinque giorni**, previsti dalla legge, per esprimere, da parte della Provincia, il parere di competenza: la stessa nota dovrà indicare il giorno di **decorrenza di tale termine temporale.**

Nella stessa missiva sarà inoltre riportato il nominativo del **responsabile del procedimento, nonché l'unità incaricata dell'istruttoria.**

VERIFICHE DA ESPLETARE DA PARTE DEGLI UFFICI PROVINCIALI

Come già richiamato, con le nuove disposizioni della 56 modificata, la Provincia non si esprime più solo rispetto alla compatibilità con il proprio strumento di pianificazione territoriale ma anche in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante (comma 5) e al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17.

Per quanto riguarda le verifiche che la Provincia deve effettuare relativamente alla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati, il Comune deve **autocertificare**:

- l'assenza di piani e progetti sovracomunali che esplicano la loro valenza nell'ambito considerato dalla variante proposta;
- la compatibilità di quanto proposto con i piani sovracomunali anche solo adottati.

Se così non fosse è obbligo della Provincia richiedere al Comune tale pronunciamento: pronunciamento che dovrà essere formulato tramite una **delibera integrativa**.

È bene precisare che per progetti approvati si intendono quelli che lo sono almeno a livello di progetto preliminare (usando un termine da lavori pubblici) o che costituiscono oggetto di accordi di programma o di altri atti di concertazione similari. Nel caso sussistano tali piani essi vanno debitamente illustrati nella relazione a corredo della proposta di variante.

La Provincia, attraverso il suo ufficio preposto, provvederà ad esaminare il materiale trasmesso per l'espressione del parere di competenza.

Saranno **rispedite al Comune** le pratiche che non recano la firma di un tecnico abilitato alla pianificazione ai sensi della vigente normativa, nonché quelle prive di una sufficiente documentazione che permetta la completa comprensione della variante proposta, partendo dallo strumento urbanistico vigente; parimenti non si accetteranno fotocopie non autenticate.

In tutti questi casi **la pratica non deve essere accolta** in quanto ricorrono gli estremi del "recepimento impossibile": tale "**non accoglimento**" sarà formalmente **comunicato al Comune** motivandolo opportunamente.

È bene precisare che **non si tratta, in questi casi, di sospensioni o interruzioni del termine temporale dei quarantacinque giorni**.

Nel caso in cui, invece, la variante è correttamente presentata, cioè è firmata da un tecnico abilitato e presenta tutta la documentazione necessaria ma questa non è sufficiente per capire in cosa consiste la variante rispetto allo strumento urbanistico vigente, l'istruttore provvederà a **richiedere le necessarie integrazioni al Comune** che ha presentato l'istanza di cui trattasi.

Tale richiesta che sarà adeguatamente motivata, **interrompe il termine dei quarantacinque giorni**: quest'ultimo decorrerà nuovamente dal giorno successivo a quello in cui è protocollata in entrata, la documentazione integrativa richiesta al Comune; **il termine considerato ripartirà da zero**.

Se il Comune non dà adempimento o lo dà solo in parte e comunque in maniera insufficiente a far sì che la Provincia possa esprimersi correttamente, la variante sarà restituita.

LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ

Come già richiamato, una volta adottata dal Consiglio Comunale territorialmente competente, **la variante deve essere inviata alla Provincia per l'espressione del parere di competenza.**

Se ciò non si verifica la variante non può essere approvata dal Consiglio Comunale e diventare così efficace.

La Provincia ha **quarantacinque giorni** di tempo per esprimersi in merito salvo la richiamata richiesta di integrazioni che interrompe ed azzerava il decorrere del termine temporale considerato.

La normativa di cui trattasi prevede anche la possibilità della formazione del **silenzio-assenso** se, nei termini temporali sopra ricordati, la Provincia non esprime il proprio parere.

È possibile per la Provincia esprimere **parere favorevole a determinate condizioni**: in tal caso **il Comune nella delibera di approvazione dovrà accogliere tali condizioni** pena l'illegittimità della variante stessa.

Se tali condizioni risultano inaccettabili da parte del Comune istante, quest'ultimo potrà **richiedere alla Provincia un nuovo pronunciamento**: lo dovrà fare motivando la richiesta ed illustrando i motivi che rendono inaccettabile, da parte del Comune, la precedente decisione provinciale.

La delibera Comunale di approvazione dovrà, quindi, dare atto e recepire il parere della Provincia: ciò significa che eventuali condizioni e/o prescrizioni della Provincia vanno inserite e recepite dalla delibera di del Comune.

Se invece sono decorsi i termini attivando il silenzio-assenso la delibera dovrà dare atto dell'invio della documentazione in Provincia e della decorrenza dei termini senza comunicazioni da parte di quest'ultima.

Infine, se il Comune ha chiesto alla Provincia il riesame della pratica e quest'ultima ha accolto le osservazioni del Comune, la delibera dovrà dare conto dell'intero iter di approvazione: va ricordato che in quest'ultimo caso l'approvazione può avvenire anche se sono trascorsi i trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione.

Nel caso la Provincia confermi le proprie condizioni e/o prescrizioni che avevano indotto **il Comune** a chiedere il riesame della pratica, quest'ultimo **non può far altro che recepirle pena l'illegittimità dell'atto assunto dal Consiglio Comunale.**

LA COMPATIBILITA' CON IL P.T.P. APPROVATO

Per quanto riguarda la compatibilità il PTP approvato con DCR n. 383-28987 del 5/10/2004 l'istruttoria dell'Ufficio competente valuterà i contenuti della variante parziale proposta, alla luce in particolare delle tavole progettuali del P.T.P. (Tavole A, B e C), evidenziando eventuali "incompatibilità" anche sotto il profilo del contenuto delle norme (si veda art. 1.3 N.T.A.) per quanto concerne la stessa "efficacia" giuridica in termini di "indirizzi", "direttive" e/o "prescrizioni".

varianti generali e varianti strutturali alcune precisazioni di carattere generale



La principale modifica apportata alla 56 dalla LR 3/2013 riguarda la conferma dell'esperienza condotta con la L.R. 1/2007 rispetto allo svolgimento dei procedimenti urbanistici attraverso le cd Conferenze di Pianificazione che, coinvolgendo anche il processo di valutazione ambientale diventano Conferenze di Copianificazione e valutazione.

La Provincia è chiamata a partecipare alle conferenze e ad esprimere le proprie osservazioni e a pronunciarsi sulle varianti strutturali e/o generali nonché sulla formulazione dei nuovi PRG con diritto di voto.

La nuova 56 stabilisce l'iter procedurale da seguire per la formazione e approvazione degli strumenti urbanistici di natura strutturale e generale attraverso gli artt. 15 e 15bis **rinviano il funzionamento delle conferenze ad un apposito regolamento regionale.**

TERMINI TEMPORALI

I termini temporali sono stabiliti dall'art. 15 per quanto riguarda le varianti generali e sono ridotti di 30 giorni ciascuno, ai sensi dell'art. 17, per le varianti strutturali.

In sintesi:

il Comune (o la forma associativa che svolge le funzioni in materia di pianificazione urbanistica) predispone la **Proposta Tecnica del Progetto Preliminare** che è corredata degli elaborati relativi al procedimento di VAS (documento preliminare per la specificazione dei contenuti oppure il documento per la verifica di assoggettabilità); la proposta Tecnica è adottata dal Consiglio Comunale ed è pubblicata sul sito informatico del proponente (per 30 giorni, per le osservazioni i tempi sono stabiliti dalla delibera, comunque non meno di 15 giorni) e trasmessa agli organi competenti in materia ambientale.

Contestualmente il soggetto proponente convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione a cui partecipano con diritto di voto Comune (o la forma associativa che svolge le funzioni in materia urbanistica e ambientale), Provincia e Regione (ed eventualmente il Ministero per i beni e le attività culturali in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'art. 14 del D.Lvo 42/2004).

Senza diritto di voto altre amministrazioni pubbliche o soggetti la cui partecipazione sia ritenuta necessaria, enti pubblici o enti erogatori di servizi pubblici, soggetti competenti in materia ambientale.

I partecipanti (ogni ente è rappresentato in conferenza da un solo partecipante) esprimono la propria valutazione entro **90 giorni** (60 se si tratta di una v. strutturale) dalla prima seduta, tramite osservazioni e contributi, sia in merito alla compatibilità con i piani e programmi sovraordinati, sia in merito al processo di valutazione ambientale (sull'assoggettabilità o meno in caso di verifica e sui contenuti del rapporto ambientale per la fase di specificazione).

Avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi in conferenza il soggetto proponente redige il Progetto Preliminare, lo adotta e lo pubblica sul proprio sito informatico (60 giorni).

Valutate le osservazioni eventualmente pervenute il soggetto proponente predispone la **Proposta Tecnica del Progetto Definitivo**, adottata con delibera di giunta e convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione.

I partecipanti esprimono le proprie valutazioni entro **120 giorni (90 se si tratta di una v. strutturale)** dalla seconda seduta.

Sulla base delle osservazioni e dei contributi espressi nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione e del parere motivato relativo al processo di VAS emesso dall'autorità competente, il soggetto proponente predispone il progetto definitivo dello strumento urbanistico che sarà approvato con delibera di Consiglio unitamente alla dichiarazione di sintesi nella quale sono indicate le modalità in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nello strumento urbanistico.

CONTENUTI DELLE VARIANTI

Il comma 3 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e smi stabilisce che sono varianti generali al PRG quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

- a. interessano l'intero territorio comunale;
- b. modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo del PRG.

Il comma 4 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e smi definisce invece le varianti strutturali.

La Legge precisa che rientrano nelle varianti strutturali anche le varianti di adeguamento al PAI, al PTP e alla normativa sulle Aziende a rischio di incidente rilevante.

Fino all'emanazione da parte della Regione Piemonte delle Circolari esplicative e dei Regolamenti attuativi riferiti alla nuova Legge si continuano a seguire le indicazioni contenute nel Comunicato dell'Assessorato alle Politiche Territoriali, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicato sul BUR n. 51 del 18.12.2008 contenente le "Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n.1", integrate successivamente da un nuovo Comunicato dell'Assessorato alle Politiche Territoriali, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicato sul BUR n. 51 del 24.12.2009 "Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008."

Le linee guida regionali per l'applicazione della L.R. 1/2007, a seguito delle esperienze condotte, hanno stabilito che la variante può essere considerata strutturale anche se i suoi contenuti ricadono in più tipologie, possono contenere, ad esempio, l'adeguamento al PAI e nuove localizzazioni direttamente conseguenti a tale adeguamento ma anche altre tipologie di modifiche purchè la sommatoria delle variazioni non produca un'incisiva e/o generale modifica dell'impianto strutturale o una revisione del piano regolatore ovvero non determini significativi interventi, anche solo normativi, su tutte o gran parte delle funzioni (residenziale, produttiva, commerciale, a servizi, agricola, ecc..) in cui è articolato e organizzato il territorio comunale. (BURP N. 51 DEL 24/12/2009 pag. 4).

Inoltre il Comunicato della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia pubblicato sul BUR 10S1 del 10.03.2011, ha fornito indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di presentazione delle pratiche urbanistiche, compresi gli strumenti urbanistici oggetto di copianificazione.

Si attendono le nuove circolari regionali previste dalla nuova formulazione della L.R. 56/77 e smi necessarie all'interpretazione univoca della Legge stessa.

ELABORATI DELLA VARIANTE

E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

Sia la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare che la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo devono essere trasmessi contestualmente all'invio della rispettiva convocazione della Conferenza.

Si richiede almeno una copia cartacea degli elaborati urbanistici (zonizzazione, vincoli) compresa, laddove allegata alla variante, la carta di sintesi della pericolosità geomorfologia.

Tutti gli altri elaborati possono essere trasmessi su supporto informatico, o con firma digitale o con certificazione firmata dal Sindaco e dal Responsabile del procedimento sulla rispondenza del contenuto del cd agli elaborati adottati.

Le convocazioni devono essere trasmesse al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE URBANISTICA E TRASPORTI
UFFICIO URBANISTICA E PIANO TERRITORIALE
PIAZZA MATTEOTTI, 1
28100 NOVARA

Gli elaborati di carattere ambientale devono essere trasmessi anche al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA ECOLOGIA
PIAZZA MATTEOTTI, 1
28100 NOVARA

in qualità di soggetto competente in materia ambientale.

Il parere del Settore Ambiente verrà rilasciato in sede di Conferenza di Copianificazione e valutazione dal rappresentante unico.



PRIMI ADEMPIMENTI

All'arrivo della convocazione da parte del soggetto proponente (Comune o forma associata), della prima conferenza di copianificazione e valutazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, che deve essere trasmessa in allegato, l'ufficio competente provvederà ad individuare il rappresentante unico tenuto a rappresentare l'Ente in conferenza.

In base ai contenuti della variante il rappresentante unico, con delega del Presidente dell'Ente, dovrà raccogliere i pareri dei diversi Settori interessati.

LA COMPATIBILITA' CON IL PTP APPROVATO

Il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Novara è stato approvato con DCR n. 383-28587 pubblicata sul BURP n. 43 del 28.10.2004 ed è a disposizione sul sito ufficiale della Provincia di Novara.

()

L'istruttoria consiste nella valutazione dei contenuti della variante proposta rispetto alle tavole progettuali del PTP (tavole A, B e C) e delle relative norme.

Si ricorda che, qualora il Comune non fosse adeguato ai contenuti del Piano Territoriale Provinciale, il nuovo PRG, la variante generale o la revisione di PRG dovranno recepirne le direttive.

Qualora il Comune non intendesse adeguarsi al Piano Territoriale Provinciale nell'ambito della variante proposta si ricorda che le prescrizioni contenute nel PTP prevalgono sulle norme comunali e che, laddove necessario tutelare progetti o indicazioni derivanti dalla strumentazione pianificatoria provinciale, verrà richiesto quantomeno un adeguamento parziale.

L'ESPRESSIONE DEI PARERI

Ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della L.R. 56/77 come modificata dalla LR 3/2013 e smi, è prevista l'espressione della valutazione sulla variante tramite osservazioni e contributi, **entro 90 giorni (60 in caso di variante strutturale)** dalla prima seduta della conferenza di copianificazione e valutazione.

La Provincia si esprime, per il tramite del proprio delegato, attraverso un contributo scritto, firmato dal Dirigente del Settore Urbanistica e siglato dall'Assessore alla pianificazione.

Il parere sarà comprensivo del contributo sulla procedura ambientale (verifica o scoping) espresso dal Settore Ambiente, Ecologia, Energia della Provincia di Novara.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 15 della L.R. 56/77 e smi è **prevista l'espressione della valutazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo entro 120 giorni (90 in caso di variante strutturale)** dalla prima seduta della seconda conferenza.

La Provincia si esprime, per il tramite del proprio delegato, attraverso un parere scritto, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e dell'Assessore alla pianificazione.

Il parere sarà comprensivo del contributo sulla procedura ambientale (per la formulazione del parere motivato) espresso dal Settore Ambiente, Ecologia, Energia della Provincia di Novara.